


*Approvato con deliberazione della G.C. n.85 del 27/9/2016, modificata dalla  
delibera di G.C. n. 104 del 5/12/2017 e dalla delibera n. 54 del 8/9/2020*



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

**CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI GESTIONE**

**DEL CONTENZIOSO**

**A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Art. 4 – Iscrizione nell'elenco
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
- Art. 6 – Condizioni
- Art. 7 – Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- Art. 8 - Transazione delle controversie
- Art. 9 – Impugnazione ed esecuzione delle sentenze
- Art. 10 – Obbligo di rendicontazione
- Art. 11 – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
- Art. 12 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 – Norme transitorie e rinvio

## ART. 1

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente documento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Misilmeri degli incarichi legali dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi legali si intendono le attività di rappresentanza legale negli arbitrati, nelle conciliazioni e in procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale fornita in preparazione del contenzioso stragiudiziale così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 50/201.

## ART.2

### **Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. L'elenco è tenuto dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: TAR - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.

#### Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE e TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale

#### Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello.

#### Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – **Corte di Assise** – Corte di Assise di Appello

#### Sezione E – Cassazione Civile

#### Sezione F – Cassazione penale.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla

pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nei Fori di Palermo e Termini Imerese..

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto **ad integrazione, inserendovi tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che abbiano fatto istanza nell'anno precedente.**

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

### ART. 3

#### Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco sono inseriti i singoli professionisti, ancorchè aderenti ad associazioni o società tra Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, tributario e lavoro.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Misilmeri.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

## ART. 4

### **Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

-l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

-l'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;

n. codice fiscale e n. partita IVA.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, nè altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Misilmeri o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato.

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Misilmeri n.33 del 28.4.2015 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione.

e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale per un massimale di almeno € 350.000,00, con obbligo di mantenerla per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di patrocinio.

Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti e il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco.

Non potrà essere presentata richiesta di iscrizione da parte di coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

## ART.5

### **Affidamento degli incarichi**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Provvedimento del Sindaco sulla base della relazione che dovrà essere obbligatoriamente resa dal Responsabile di Area a cui afferisce la controversia rationae materiae, in cui dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. La relazione viene acquisita dalla struttura burocratica competente nella gestione del contenzioso che provvede alla redazione della proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del Sindaco. Gli uffici, inoltre, sono anche tenuti a fornire, se richiesto, l'eventuale supporto tecnico e professionale necessario alla predisposizione degli atti a difesa dell'Ente.

Gli incarichi saranno conferiti, **con determinazione gestionale**, nel rispetto dei principi descritti all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, vale a dire: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Il conferimento è subordinato all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex Dpr 445/2000 sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di conflitto di interesse con l'Ente e con il Responsabile del procedimento.

In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), l'incarico legale costituisce, ai sensi dell'art. 17 del suddetto codice, un appalto di

servizi escluso dall'applicazione integrale del suddetto corpus normativo, ma comunque soggetto ai principi di carattere generale in esso contemplati, dovendo l'Ente per l'affidamento degli incarichi in questione, operare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per incarichi i cui compensi (onorario e spese generali) siano complessivamente di importo inferiore ad euro 5.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.) si potrà procedere con affidamenti diretti, fermo restando il parametro di riferimento ai valori minimi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55, come modificato dal successivo D.M. 08.03.2018 n. 37, ai quali dovrà essere applicata la riduzione di almeno il 5%. In ogni caso, l'affidamento diretto nei confronti dello stesso legale potrà essere disposto solo una volta nel corso dell'anno solare.

Per gli incarichi i cui compensi (onorario e spese generali) siano complessivamente di importo superiore ad euro 5.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.), in ogni caso, si dovrà procedere a richiedere almeno tre preventivi a professionisti presenti nell'elenco e la difesa dell'Ente sarà affidata, nel rispetto dei principi di cui sopra, al professionista che avrà proposto il preventivo maggiormente conveniente.

Il Comune effettuerà la scelta dei professionisti ai quali richiedere preventivo di spesa, in relazione alla tipologia del contenzioso, attingendo i nominativi dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula vitae presentati dai professionisti;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;

L'affidamento sarà disposto in favore del professionista che avrà offerto il preventivo economicamente più vantaggioso per il Comune.

Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando i professionisti iscritti all'elenco, nella apposita sezione, ad eccezione:

**a) dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura);**

**b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi già espletati precedentemente;**

**c) dei casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, ivi inclusi i casi di somma urgenza non imputabili ad inerzia dell'Ente.**

E' fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nell'elenco comunale nei seguenti casi:

**a) in caso di sinistro coperto da polizza stipulata dall'ente; in questo caso il legale indicato dalla Compagnia di Assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale del Comune, salvo diversa motivata decisione;**

**b) qualora l'eccezionalità, la complessità e quindi l'importanza del contenzioso giustificino un affidamento al di fuori dell'elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale, come meglio indicato al comma 10 del presente articolo.**

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale richiesto è tale da richiedere un'approfondita conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, nonché, in generale, per le controversie di rilevante importanza e/o complessità e/o valore che richiedano prestazioni professionali specialistiche, l'Amministrazione, anche tenendo conto delle pregresse esperienze e dei passati risultati conseguiti, può effettuare la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, formalizzando la decisione con provvedimento adeguatamente motivato. Resta ferma l'applicazione dei valori minimi tariffari decurtati di almeno il 5%. In ogni caso, l'affidamento diretto nei confronti dello stesso legale potrà essere disposto solo una volta nel corso dell'anno solare.



Per gli incarichi conferiti per consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente ai valori minimi tariffari dovrà essere applicato un ribasso di almeno il 5%.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Misilmeri per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

## ART.6

### **Condizioni**

Il conferimento dell'incarico **verrà disposto con determinazione gestionale e verrà formalizzato** con la sottoscrizione del disciplinare di incarico che almeno dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che sarà corrisposto;
- c) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- e) **l'obbligo di esplicitare e comunicare al Comune per iscritto e in qualsiasi momento il rischio di soccombenza (basso, medio, alto);**
- f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) l'obbligo a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- i) **la previsione che nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e, comunque, con sentenze di rito, il**

legale accetti una riduzione del 50% rispetto al valore originariamente preventivato;

**l) la previsione che in caso di estinzione anticipata al legale sarà corrisposto il compenso in proporzione all'attività effettivamente espletata.**

**m) la previsione di una eventuale anticipazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, in misura percentuale non superiore al 25% del compenso complessivo preventivato;**

**n) in caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente incassata;**

**o) il diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;**

**p) la piena ed integrale accettazione della presente disciplina;**

**q) l'obbligo, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero dei crediti. Nel caso sia necessario attivare ulteriori azioni legali al professionista sarà conferito separato incarico; in questo caso il compenso da attribuire sarà corrispondente ai valori minimi tariffari abbattuti del 10%.**

**r) l'obbligo di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della presente disciplina.**

Nel disciplinare l'incaricato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non avere accettato e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non sussistere conflitto di interessi di cui all'art.53,c.14, del D.LGS 165/01, in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.C. n. 33/2015, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del rapporto. Nello stesso disciplinare sarà inserita la dichiarazione prevista dall'art.15, c.1°, lett. c), del D. Lgs 33/2013.

## ART. 7

### **Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, saranno dovute solamente le spese di domiciliazione e compensi documentati.

Il responsabile dell'Area Affari generali ed istituzionali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista, previa presentazione di fattura elettronica, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali espletate, in misura

non superiore al 50 % dell'importo indicato nel preventivo di spesa. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al saldo, decurtato dall'eventuale anticipo ricevuto. Ai fini della liquidazione del saldo, il legale incaricato dovrà trasmettere relazione finale, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

## ART. 8

### **Transazione delle controversie**

Qualora se ne ravvisi una utilità per il Comune, ed al fine di evitare spese inutili e onerose, il Comune di Misilmeri ha facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi, secondo le disposizioni e con le modalità appresso indicate.

In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare al responsabile dell'Area competente per materia se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per il Comune.

A seguito della valutazione, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il Legale incaricato sarà invitato a predisporre, senza compenso aggiuntivo, l'atto transattivo. In questa ipotesi il compenso da attribuire al professionista incaricato sarà corrispondente fino all'attività svolta.

L'atto transattivo approvato dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge professionale forense, R.D.L. 27.11.1933 n. 578, convertito in legge n. 36 del 1934.

Nelle controversie nelle quali il Comune non si sia costituito in giudizio e non abbia conferito specifico incarico ad alcun professionista, il Responsabile dell'Area competente per materia potrà interloquire con la controparte al fine di una eventuale definizione transattiva della lite e potrà altresì predisporre l'atto transattivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, secondo le modalità e con le forme sopra specificate.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia. In questa ipotesi il compenso da attribuire al professionista incaricato sarà corrispondente fino all'attività svolta.

## ART. 9

## **Impugnazione ed esecuzione delle sentenze**

Nelle sentenze non definitive nelle quali il Comune di Misilmeri è parte soccombente, l'avvocato dovrà rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla opportunità di una eventuale impugnazione.

Con riferimento alle sentenze definitive ed esecutive si procederà al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune che determinerebbero un ulteriore aggravio di spese.

### **ART. 10**

#### **Obbligo di rendicontazione**

Il professionista incaricato si impegna ad aggiornare costantemente l'Amministrazione comunale sull'evoluzione del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in formato elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Ai fini di elaborazione/verifica del bilancio inoltre, il professionista si impegna a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, i seguenti dati relativi ad ogni pratica per la quale è stato conferito incarico: la descrizione della controversia, della passività potenziale, ecc., valutando il rischio di soccombenza alla luce della seguente classificazione: rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto;

- lo stato della causa (cioè: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.);
- l'opinione riguardo al presunto esito finale, con la quantificazione dell'eventuale onere per l'Amministrazione comunale (incluso anche le spese processuali, le spese legali, spese di eventuale soccombenza, ecc.) nonché l'eventuale coinvolgimento in giudizio di soggetti con i quali l'Amministrazione comunale ha stipulato una polizza assicurativa;
- la descrizione di eventuali controversie o domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es: risarcimento di danni, domande di indennizzo, manleva, regresso, ecc.) indicando la situazione attuale e l'opinione circa l'esito finale;
- l'importo degli onorari e delle spese maturate a carico dell'Amministrazione comunale per i quali non sia stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito.

### **ART. 11**

#### **Ricorso innanzi alla commissione tributaria**

E' demandata al Responsabile dell'Area Tributaria la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributario di I e II grado. Qualora il Responsabile dell'Area ritenga opportuno, per motivate esigenze, investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del presente

Regolamento.

## **ART. 12**

### **Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

## **ART. 13**

### **Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Ai professionisti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART.14**

### **Norme transitorie e di rinvio**

Nelle more della approvazione del nuovo elenco, continua ad essere utilizzato l'elenco degli avvocati per come aggiornato in ultimo con determinazione del responsabile dell'Area Affari generali ed istituzionali n. 15/A1 del 02.02.2016.

Con l'entrata in vigore della presente disciplina sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.; per gli incarichi conferiti in precedenza si applica la disciplina previgente.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Art. 4 – Iscrizione nell'elenco
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
- Art. 6 – Condizioni
- Art. 7 – Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- Art. 8 - Transazione delle controversie
- Art. 9 – Impugnazione ed esecuzione delle sentenze
- Art. 10 – Obbligo di rendicontazione
- Art. 11 – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
- Art. 12 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 – Norme transitorie e rinvio.-

